

STATUTO SOCIALE

Operatori del cambiamento

Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione denominata **"Operatori del cambiamento Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"**, siglabile come **"Operatori del cambiamento A.P.S. E.T.S."**. L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo A.P.S. E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Capiago Intimiano (CO) in Via al Riscio n. 21. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche

		Pubblici
	anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.	(Attivoli)
	L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.	Federica
	L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai	Aff. Leg.
	<i>pagina 3</i>	

	È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza	
	scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona	
	autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione, a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di	
	Promozione Sociale.	
	È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.	
	ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE	
	L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione	
	nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
	di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il	
	patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,	
	contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque	
	denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è	
	utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale	
	indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi	
	incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma	
	organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.	
	La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata	
	alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario	
	ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle finalità sociali.	

	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai in nessun	Paut fenui
	caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per	Cattinelli
	cento del numero degli associati.	M. L.
	ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di	
	amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta	
	dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché	
	obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione	
	all'Ente occorre:	
	a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;	
	b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti	
	interni;	
	c) versare la quota associativa.	
	L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte	
	dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate	
	da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà	
	genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere	
	firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la	
	loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di	
	ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della	
	quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno	
	sociale.	
	È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare	
	l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua	
	presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo	
	pagina 6	

[illegible]

	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.	<i>Aut. per i</i> <i>contabili</i>
	ART. 12 - ORGANI SOCIALI	
	Gli organi dell'Ente sono:	
	▪ assemblea dei soci;	
	▪ organo di amministrazione;	
	▪ organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);	
	▪ revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).	
	ART. 13 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.	
	ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	
	Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti	
	<i>pagina 9</i>	

	più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.	
	Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta,	
	anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la	
	compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.	
	ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale	
	(quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni	
	di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di	
	amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali	
	ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
	alla sua competenza;	
	h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e	
	sulla gestione dell'Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse;	
	i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo	
	9 del presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria dei soci:	
	a) delibera sulle modificazioni dello statuto;	

	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;	
	c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	ART. 16 - CONVOCAZIONE	
	La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).	
	ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE	
	Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci.	
	pagina 11	

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra tre e cinque e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il	
	30 di giugno di ogni anno.	
	ART. 22 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e	
	dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di	
	amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del	
	funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto	
	dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la	
	corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel	
	caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.	
	ART. 23 - RESPONSABILITÀ	
	Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon	
	andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti	
	normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore,	
	degli associati e dei terzi.	
	ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non	
	sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un	
	suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di	
	controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario)	
	<i>pagina 16</i>	

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82
Comma 5 D. Lgs. 117/2017.



Operatori del Cambiamento APS

Rendere la Pace manifesta

Verbale della riunione dell'assemblea straordinaria del 17/01/2022

Si è riunita in data 17/01/2022 l'assemblea straordinaria per discutere del seguente O.d.G.:

- 1 – Approvazione delle modifiche allo statuto rese necessarie per adeguarlo ai sensi del decreto 117/2017,
- 2 – Definizione quota societaria per l'anno 2022
- 3 – Varie ed eventuali

Alle ore 18,00 il presidente Frank Metzger, preso atto della presenza di 6 soci su 7, rende valida l'assemblea che delibera quanto segue:

1 vengono presentate da Roberto Grandi le modifiche allo statuto proposte, rese necessarie per adeguarlo ai sensi del decreto legge 117/2017 - Codice del Terzo settore, adeguamento i cui termini sono stati prorogati al mese di aprile 2022. L'assemblea approva all'unanimità.

2 Si stabilisce che la quota associativa per l'anno sociale 2022 sarà di € 30,00 e che si inviteranno gli studenti della scuola Operatori del Cambiamento ad associarsi. L'assemblea approva all'unanimità.

3 Il direttivo informa i soci dell'intenzione di sottoscrivere con Movida un contratto di assistenza per questo cambio dello statuto e l'avviamento della gestione dell'associazione, con particolare riferimento all'acquisizione dei registri verbali, soci, iscrizione al registro regionale del terzo settore, ecc. L'assemblea approva all'unanimità.

Si propone a Roberto Grandi di coprire, oltre al ruolo di vicepresidente, anche quello di segretario. Egli accetta e l'associazione approva all'unanimità.

All'assemblea viene illustrato il cambio di strategia circa l'acquisto di Madri che non prevede più la partecipazione dell'associazione Operatori del Cambiamento tra i soci della società semplice che acquisterà Madri. L'associazione sottoscriverà un contratto di locazione con la società che provvederà all'acquisto. L'assemblea approva all'unanimità.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il presidente scioglie la riunione.

Associazione Operatori del Cambiamento APS. Sede legale via al Riscio 21, 22070 Capiago Intimiano, CO.

E-mail: operatoridelcambiamento@gmail.com C.F. 95140170135



Operatori del Cambiamento APS

Rendere la Pace manifesta

Il presidente
Frank Metzger

Il segretario
Roberto Grandi

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

AGENZIA DI TRAMITE

IL FUNZIONARIO
(Iemoli Nives)



Associazione Operatori del Cambiamento APS. Sede legale via al Riscio 21, 22070 Capiago Intimiano, CO.

E-mail: operatoridelcambiamento@gmail.com C.F. 95140170135